

Oggetto: Emanazione del Nuovo Regolamento per la disciplina della costituzione e del riconoscimento di imprese start-up della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

IL DIRETTORE

- VISTO il D.M. n. 168 del 10 agosto 2011;
- VISTO l'art. 29 dello Statuto della SISSA, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2012;
- VISTO il D.D. n. 381 del 03.08.2016 con cui è stato emanato il "Regolamento per la costituzione e il riconoscimento di società Spin-off e Start-up della SISSA";
- RAVVISATA l'opportunità di provvedere ad una nuova versione del testo, razionalizzandolo al fine di rendere il contenuto più chiaro e fruibile oltre che maggiormente in linea con i cambiamenti di contesto e normativi nel frattempo intercorsi;
- VISTO il parere favorevole della Commissione Valorizzazione dd. 12.09.2024;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 24.09.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 01.10.2024 con le quali è stata approvata l'emanazione del nuovo Regolamento per disciplina della costituzione e del riconoscimento di imprese start-up della SISSA;
- VISTO l'art. 4 comma 5 lett c) dello Statuto della SISSA, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2012;
- ACCERTATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1 – di emanare il Nuovo Regolamento per la disciplina della costituzione e del riconoscimento di imprese start-up della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste riportato in allegato al presente decreto di cui è parte integrante;

Art. 2 – il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e allo stesso verrà assicurata adeguata pubblicità.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE
prof. Andrea Romanino

SISSA
Firmato digitalmente da
Andrea Romanino
Data: 15.10.2024 15:17:39
CEST
Organizzazione:
SISSATRIESTE/00551830326

Allegato n. 1
/ad

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE E DEL RICONOSCIMENTO DI IMPRESE START-UP DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE ¹

(Emanato con D.D. n. 888 del 15/10/2024)

Sommario

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Principi generali..... | 1 |
| Art. 2 - Ambito di Applicazione..... | 2 |
| Art. 3 - La Commissione Valorizzazione..... | 2 |
| Art. 4 - Soggetti proponenti..... | 3 |
| Art. 5 - Acquisizione dello status e procedura di accreditamento..... | 3 |
| Art. 6 - Autorizzazione all'utilizzo del logo "Start-up SISSA"..... | 4 |
| Art. 7 - Partecipazione della Scuola..... | 5 |
| Art. 8 - Modalità di partecipazione del personale dipendente della Scuola..... | 5 |
| Art. 9 - Servizi erogati dalla Scuola a favore delle imprese Start-up..... | 6 |
| Art. 10 - Proprietà intellettuale..... | 7 |
| Art. 11 - Incompatibilità e conflitto di interessi..... | 7 |
| Art. 12 - Monitoraggio e decadenza dello status di impresa Start-up della Scuola..... | 8 |
| Art. 13 - Disposizione transitoria..... | 8 |
| Art. 14 - Entrata in vigore e rinvio..... | 8 |

Art. 1 - Principi generali

1.1 La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA, in attuazione della normativa vigente e, in particolare, del D.M. 10 agosto 2011 n. 168, nonché in conformità ai principi generali del proprio Statuto, persegue la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture, anche attraverso il sostegno alla costituzione e all'attività di imprese start-up operanti in settori ad alto contenuto scientifico/tecnologico e di conoscenza e che forniscono prodotti, prototipi e servizi ad elevato valore aggiunto.

1.2 In questo quadro, la SISSA vede con favore le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo

¹ L'uso del genere maschile sia singolare che plurale presente in tutto il documento è da intendersi in senso strettamente linguistico come riferimento alla persona indipendentemente dal genere, in linea con la politica di inclusione e di parità di genere che la SISSA persegue.

sviluppo di nuovi prodotti e servizi. L'oggetto dell'attività deve consistere nella produzione di prodotti, processi o servizi innovativi o di elevato contenuto tecnologico, ideati e/o sviluppati con il contributo determinante delle attività di ricerca della SISSA.

Art. 2 - Ambito di Applicazione

- 2.1 Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure per l'accREDITAMENTO di imprese innovative sorte dalle attività di ricerca interne alla Scuola, le loro prerogative e le condizioni di partecipazione alle stesse del personale della SISSA.
- 2.2 Nell'ambito del presente Regolamento si definisce "Start-up della SISSA" o "SISSA Start-up" (nel seguito indicata anche con il solo termine "Start-up") una società che:
- a) sviluppi risultati di ricerca – incluso il Know-how – nati all'interno della Scuola e/o mantenga con la stessa rapporti organici di collaborazione di ricerca;
 - b) sia costituita su iniziativa del personale della Scuola indicato nel successivo art. 4.1;
 - c) sia formalmente riconosciuta tale attraverso una delibera del Consiglio di Amministrazione (accREDITAMENTO).

Art. 3 - La Commissione Valorizzazione

- 3.1 Ai fini dell'accREDITAMENTO delle iniziative imprenditoriali è costituita, con apposito decreto direttoriale, la Commissione Valorizzazione della SISSA formata da componenti nominati dal Direttore della Scuola (nel seguito anche "Commissione"). Compiti della Commissione sono la valutazione delle proposte di nuove iniziative e possibilità di sviluppo di una impresa start-up. Spetta inoltre alla Commissione vigilare sulla corretta applicazione delle norme previste nel presente Regolamento e sottoporre ai competenti Organi della Scuola iniziative e misure opportune atte a risolvere eventuali controversie e situazioni di conflitto d'interessi tra la SISSA e l'impresa start-up, di cui al successivo art. 11, ivi inclusa la proposta di revoca di autorizzazioni concesse e la risoluzione di convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con le suddette società.
- 3.2 La Commissione è competente per ogni altra funzione definita dal presente Regolamento e dallo Statuto SISSA, nonché dal Regolamento sulla Proprietà Intellettuale e del Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, cessione dei risultati di ricerca, didattica e contributi di ricerca.
- 3.3 Le decisioni finali relative agli argomenti di cui al primo comma del presente articolo di competenza della Commissione Valorizzazione spetteranno in ogni caso ai competenti Organi della Scuola.

Art. 4 - Soggetti proponenti

- 4.1 La richiesta di accreditamento di una impresa start-up quale “SISSA Start-up” può essere proposta da uno o più soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- a) professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
 - b) dottorandi e personale di ricerca così come definito dallo Statuto della Scuola;
 - c) allievi che partecipano a corsi di perfezionamento e master, anche congiunti, gestiti dalla Scuola;
 - d) il personale tecnico-amministrativo (PTA).
- 4.2 Qualora i soggetti interessati di cui al punto precedente abbiano già concluso il corso di studio o apprendimento o il contratto da borsista/assegnista, gli stessi potranno presentare la proposta di accreditamento entro tre (3) anni dalla conclusione dell'attività formativa.
- 4.3 Il personale della Scuola può prendere parte alle imprese citate nel presente articolo sia tramite partecipazione al capitale sociale che contribuendo direttamente alle attività, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e in particolare l'art. 2, comma 2, del D.M. 10 agosto 2011 n. 168.

Art. 5 - Acquisizione dello status e procedura di accreditamento

- 5.1 Ai fini dell'acquisizione dello status di “SISSA Start-up”, i soggetti di cui all'art. 4.1 - ad eccezione dei professori/ricercatori strutturati e del personale PTA - dovranno presentare la richiesta previa acquisizione del parere positivo dei supervisor scientifici di riferimento.
- 5.2 La richiesta di accreditamento di un'impresa start-up deve essere formulata congiuntamente dai soggetti di cui all'art. 4.1 ed indirizzata all'attenzione del Direttore. La richiesta dovrà sinteticamente specificare:
- la forma giuridica dell'impresa;
 - gli obiettivi che si intendono perseguire;
 - le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - il carattere innovativo del progetto;
 - le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - la descrizione dei ruoli e delle mansioni del personale della Scuola coinvolto, con la previsione dell'impegno previsto per ciascuno per lo svolgimento delle attività;
 - le modalità della eventuale partecipazione della Scuola al capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - le modalità di regolamentazione della Proprietà Intellettuale;

- la dichiarazione espressa dei proponenti di conoscere il presente Regolamento e il loro impegno ad osservarne le prescrizioni.
- 5.3 Sarà cura dell'Ufficio Valorizzazione portare la proposta prima all'attenzione dell'Area competente e successivamente all'attenzione della Commissione Valorizzazione, affinché entrambe esprimano il proprio parere. La proposta verrà quindi esaminata dal Senato Accademico e, in caso di parere favorevole, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 5.4 Non possono partecipare alle deliberazioni degli Organi relative alla costituzione i proponenti delle iniziative.
- 5.5 In caso di accoglimento della proposta, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, l'impresa potrà qualificarsi, anche nei confronti di terzi, come "SISSA Start-up" o "Start-up della SISSA".
- 5.6 Le imprese start-up della SISSA sono autorizzate ad utilizzare tale qualifica, nonché un logo appositamente predisposto dalla Scuola secondo quanto previsto al successivo art. 6, previo impegno a sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo. SISSA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare l'autorizzazione qualora ritenga che possa ledere nome e immagine della Scuola.

Art. 6 - Autorizzazione all'utilizzo del logo "Start-up SISSA"

- 6.1 Alle imprese Start-up della Scuola viene concesso l'utilizzo gratuito del logo predisposto appositamente per le Start-up in base ad un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con la Scuola previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 6.2 Il contratto di licenza ha valenza per tutto il periodo di attività dell'impresa Start-up e prevede, tra l'altro, che la società garantisca e tenga manlevata e indenne la Scuola da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le possibilità esplicita per la SISSA di revocare la licenza del logo a suo insindacabile giudizio qualora ritenga che possa esser leso il nome e l'immagine della Scuola.
- 6.3 Dovranno comunque evitarsi comportamenti che possano ledere nome ed immagine della SISSA e dovrà garantirsi l'attribuzione ad essa, in caso di risultati della ricerca, del giusto riconoscimento dell'apporto anche in termini di nome ed immagine direttamente forniti o di collegamento con il proprio personale coinvolto.

Art. 7 - Partecipazione della Scuola

7.1 La Scuola può decidere di partecipare al capitale sociale o al fondo patrimoniale delle imprese Start-up della SISSA. In tali casi la sua partecipazione è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la limitazione della responsabilità della Scuola al capitale sottoscritto, nelle forme consentite dalla legge, tra le quali la sottoscrizione di appositi patti parasociali;
- b) la nomina da parte della Scuola di un consigliere di amministrazione dell'impresa Start-up. Il consigliere non può essere uno dei soci dell'impresa Start-up;
- c) un'opzione di vendita della partecipazione della Scuola nei confronti degli altri soci in proporzione delle rispettive quote esercitabile decorsi due anni dall'ingresso della Scuola nel capitale sociale. Il prezzo di vendita sarà determinato in proporzione al valore di mercato della società al momento dell'esercizio del diritto di opzione.

7.2 La sussistenza di tali condizioni viene valutata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, in sede di deliberazione della partecipazione della Scuola all'impresa Start-up.

Art. 8 - Modalità di partecipazione del personale dipendente della Scuola

8.1 La partecipazione dei soci proponenti all'attività della Start-up SISSA – così come previste dall'art. 4.3 del presente Regolamento – costituisce per la Scuola garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della sua eventuale partecipazione.

8.2 L'autorizzazione alla costituzione di un'impresa Start-up SISSA è obbligatoria per i soggetti di cui all'art. 4.1 lett. a) che vogliano svolgere l'esercizio del commercio e dell'industria e assolve alla condizione richiesta dall'art. 6, comma 9, della Legge n. 240 del 2010 e verrà rilasciata dal Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione della proposta di riconoscimento.

8.3 Fermo restando l'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma precedente, per il personale di cui all'art.4.1 lett. a) che intenda svolgere attività retribuita a favore dell'impresa Start-up si applicheranno le disposizioni della Legge 240/2010 e del Regolamento SISSA "Incarico e attività esterne del personale accademico". Il medesimo personale a tempo pieno o a tempo definito può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione della società e può assumere la carica di Amministratore Delegato e/o Presidente fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11.1.

8.4 I soggetti di cui al precedente art. 4.1 lett. b) possono svolgere a favore dell'impresa Start-up attività retribuita, se autorizzati dal Collegio Docenti del Corso PhD di afferenza.

8.5 Il personale tecnico-amministrativo può essere socio di start-up. Il personale tecnico

amministrativo a tempo pieno della Scuola può svolgere a favore dell'impresa Start-up della SISSA attività retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Segretario Generale, sentito il Responsabile dell'Area di appartenenza relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore dell'impresa Start-up della SISSA con quelle proprie dell'attività istituzionale. Il personale tecnico amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'impresa Start-up della Scuola su designazione della Scuola ovvero a seguito di nomina, purché ciò risulti compatibile con lo svolgimento delle mansioni a favore della Scuola. In ogni caso per il personale tecnico amministrativo si applicano le norme previste dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni, tra i quali l'obbligo di comunicazione dei compensi ricevuti.

8.6 Il personale di cui all'art.4.1 lett. a) della Scuola a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alla Start-up della Scuola deve comunicare alla stessa, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti da tale partecipazione.

8.7 Lo svolgimento dell'attività a favore delle imprese Start-up SISSA non deve comunque mai porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con la Scuola.

Art. 9 - Servizi erogati dalla Scuola a favore delle imprese Start-up

9.1 La Scuola può erogare specifici servizi di supporto alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo di imprese start-up, quali a titolo di esempio:

- a) prevalutazione della fattibilità dell'impresa;
- b) networking;
- c) consulenza su proprietà intellettuale e contrattualistica;
- d) supporto alla partecipazione ad eventi con finalità commerciali ovvero partecipazione a progetti di ricerca congiunti.

L'accesso ai predetti servizi, che possono essere resi anche a titolo oneroso, è facoltativo e può essere regolato mediante apposite convenzioni stipulate tra la Scuola e l'impresa start-up.

9.2 L'uso di spazi, attrezzature e apparecchiature della Scuola potrà essere accordato dalla Scuola, a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità dei suddetti spazi, attrezzature ed apparecchiature da parte dell'Area di competenza. Tale uso, che potrà essere concesso dalla Scuola a titolo oneroso e per quanto riguarda gli spazi per un periodo non superiore a tre anni, sarà disciplinato da apposita convenzione a firma del Direttore tra l'impresa Start-up e la Scuola.

9.3 In caso di contestuali richieste di utilizzo dei medesimi spazi e attrezzature da parte delle imprese start-up e di personale della Scuola e qualora la fruibilità delle risorse sia limitata, le richieste delle imprese start-up saranno prese in considerazione non appena gli spazi e le attrezzature torneranno disponibili, rispettando la priorità d'uso per le attività interne.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

10.1 Nel rispetto della normativa vigente, la Scuola promuove la valorizzazione dei propri diritti di proprietà intellettuale anche mediante l'attribuzione in licenza o cessione dei diritti stessi alle imprese Start-up.

10.2 Tale conferimento avviene sulla base di un accordo specifico tra l'impresa Start-up richiedente e la Scuola, in cui devono essere definite le prospettive di applicazione dei risultati inventivi e i ritorni economici per la Scuola.

10.3 Alle imprese Start-up direttamente partecipate dalla Scuola tali diritti verranno di norma licenziati a titolo di conferimento al capitale sociale.

Art. 11 - Incompatibilità e conflitto di interessi

11.1 I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri di commissioni in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Direttore, i membri del Senato Accademico, i Coordinatori d'Area, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle imprese Start-up.

11.2 Il personale di cui all'art. 4.1 lett. a), socio o non socio dell'impresa Start-up della Scuola, la cui partecipazione alle attività dell'impresa Start-up risulti incompatibile con i compiti istituzionali di didattica e di ricerca, potrà svolgerle, purché preventivamente posto in congedo senza assegni, per un periodo massimo di cinque anni, che possono essere fruiti nei primi cinque anni di attività dell'impresa start-up. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n.297/99, il personale docente e ricercatore può altresì far richiesta di distacco presso l'impresa start-up per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta.

11.3 Il personale di cui all'art. 4.1 lett. a) a tempo pieno socio o non socio dell'impresa Start-up della Scuola, può ricoprire la carica di amministratore unico/delegato o presidente del Consiglio di Amministrazione esclusivamente nei 3 anni che decorrono dalla data di costituzione ovvero di accreditamento dell'impresa, salvo che non sussistano le medesime condizioni di eccezione previste al precedente comma 2.

11.4 È fatto espresso divieto alle imprese Start-up, nonché al personale docente o ricercatore che partecipa alle imprese Start-up, di svolgere attività in concorrenza con quella della Scuola.

11.5 Il personale della Scuola partecipante ad imprese Start-up è tenuto a comunicare tempestivamente alla Scuola eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dell'impresa start-up.

Art. 12 - Monitoraggio e decadenza dello status di impresa Start-up della Scuola

12.1 Il monitoraggio in merito all'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento ed alle norme di legge relative alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è effettuata dalla Commissione Valorizzazione con il supporto dell'Ufficio Valorizzazione e Innovazione.

12.2 Al fine di consentire il corretto svolgimento della vigilanza, alle imprese Start-up potrà esser richiesto di inviare delucidazioni, chiarimenti ed eventualmente ogni documento contabile o amministrativo che la SISSA ritenga utile a tal scopo.

12.3 La Commissione, una volta accertata l'eventuale violazione delle suddette norme, provvede a comunicare agli Organi accademici competenti le cause della violazione per i provvedimenti di competenza.

12.4 Le imprese start-up perdono lo status con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, a seguito della segnalazione e valutazione dell'esito del monitoraggio su proposta della Commissione Valorizzazione.

12.5 Il Direttore può presentare in qualsiasi momento alla Commissione Valorizzazione richieste adeguatamente documentate di revoca dello status di impresa Start-up. L'iniziativa può inoltre partire dalla stessa Commissione, anche su segnalazione del Comitato Etico. In tali casi, la Commissione predisporrà, con il supporto dell'Ufficio Valorizzazione e Innovazione, l'apposita istruttoria per il parere del Senato Accademico, il quale la trasmetterà al Consiglio di Amministrazione che delibererà sulla richiesta di revoca.

Art. 13 - Disposizione transitoria

13.1 Alle imprese Start-up già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento è riconosciuta la qualifica di impresa start-up della SISSA e ad esse si applicano le disposizioni del presente Regolamento dal momento della sua entrata in vigore.

Art. 14 - Entrata in vigore e rinvio

14.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del decreto del Direttore, in seguito all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto dal Regolamento si rinvia alla normativa vigente applicabile.